

Messaggio Municipale concernente

la modifica dello statuto della Regione Tre Valli

Lodevole Consiglio comunale,
Gentile signora/Egregio signor Presidente,
Gentili signore ed egregi signori Consiglieri comunali,

conformemente ai disposti dell'art. (Richiamo alla LOC) vi sottoponiamo per approvazione le proposte di modifica da apportare allo statuto della Regione Tre Valli (RTV).

Premessa

La necessità di adeguare gli attuali disposti è scaturita prioritariamente dall'adozione il 1. gennaio 2008 della nuova Legge federale sulla politica regionale (LPR) e rispettivamente dall'entrata in vigore nell'ottobre 2009 della Legge cantonale d'applicazione (LaLPR) e dall'adozione nell'aprile 2010 da parte del Consiglio di Stato del relativo Regolamento cantonale d'applicazione. In effetti i nuovi testi di legge prevedono la creazione di nuovi Enti Regionali di Sviluppo (ERS) che, dotati delle relative agenzie (ARS), dovranno assicurare l'applicazione di tali normative.

Il Consiglio direttivo della Regione Tre Valli (CD), dopo aver consultato tutti i Comuni del comprensorio - ed aver registrato l'adesione di tutti i Municipi al riguardo -, conferma che la Regione Tre Valli, nata sulla base della vecchia Legge sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM), continuerà ad esistere, seppur con finalità diverse rispetto alle origini. Infatti, è condivisa da tutti l'importanza che la RTV ha assunto nel corso degli anni nell'ambito dell'organizzazione e gestione dei Servizi, in particolare del Servizio d'assistenza e cura a domicilio (SACD). È proprio in questo senso che il Consiglio direttivo ritiene **fondamentale continuare a garantire i compiti attribuiti dai Comuni alla RTV sulla base di specifiche convenzioni nell'ambito dell'aiuto domiciliare, così come per le attività richieste alla commissione regionale dei trasporti (CRT) in base alla normativa cantonale.** Sarebbe infatti insensato cancellare le esperienze acquisite in 35 anni d'attività procedendo allo scioglimento dell'Ente per dover poi procedere alla costituzione di altri gremi per la gestione specifica dei singoli settori. Per questi motivi, seguendo la volontà dei Comuni membri e dei delegati vi sottoponiamo la proposta di adeguamento degli Statuti alla nuova situazione di fatto.

D'altro lato, come vedremo più avanti, si può ancora pensare di assicurare qualche **attività circoscritta di promozione, consulenza, accompagnamento, appoggio, ecc. in ambito economico, sociale e culturale** (magari dietro compenso delle attività che si svolgeranno). **Questi compiti potranno e dovranno svolgersi unicamente in forma complementare - e assolutamente non in contrapposizione - al ruolo dell'Ente Regionale di Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV).** A scanso d'equivoci, il CD ribadisce fermamente la consapevolezza che eventuali futuri compiti al cui svolgimento potrebbe essere chiamata la RTV nel nuovo contesto cantonale (modifiche imposte dalla costituzione del nuovo ERS-BV sulla base della LaLPR) dovranno in ogni caso evitare "doppioni" con tutte le attività che le nuove leggi federali e cantonali sulla politica regionale hanno attribuito agli ERS. Il CD, in linea con le riflessioni che si stanno facendo attualmente in tutte le regioni ticinesi nell'ambito del passaggio dalle "vecchie strutture" ai nuovi ERS, ritiene in ogni caso doveroso lasciare aperta la porta a eventuali collaborazioni che dovessero essere ritenute utili e concordate con l'ERS-BV, quali ad esempio la gestione di un eventuale specifico sportello di servizio sul territorio.

Il CD vuole pure sottolineare ai Municipi ed ai Legislativi comunali dapprima e all'Assemblea della RTV in un secondo tempo che il finanziamento della RTV a breve e media scadenza, per tutto quanto riguarda le attività non collegate al SACD, potrà essere in ogni caso garantito dal capitale proprio e dai fondi di accantonamento. Solo in via del tutto eccezionale si potrà far capo alla possibilità, sempre prevista dall'art. 30 dello statuto, di prelevare un procapite annuo.

Per i dettagli delle modifiche statutarie rimandiamo ai commenti dei singoli articoli rammentando dapprima qui di seguito alcune tappe salienti dell'importanza assunta dalla RTV nell'organizzazione della gestione dell'assistenza e cura a domicilio.

Informazioni sul Servizio d'assistenza e cura a domicilio (SACD)

Sin dal 1988 la Regione Tre Valli si occupa della gestione del Servizio d'aiuto domiciliare ed infermieristico (allora SAD). L'entrata in funzione del Servizio come attualmente concepito è avvenuta gradualmente, in una prima fase (progetto pilota) per i Comuni dell'Alta e Media Leventina ed il Comune di Personico (non appartenenti al Consorzio di Bellinzona e Valli) ed in un secondo tempo con l'aggregazione degli altri Comuni del comprensorio della Regione che, in buona parte, hanno dovuto uscire dal Consorzio citato per aderire al nostro Servizio. Praticamente dalla metà del 1991 tutti i Comuni della Regione Tre Valli hanno aderito alla nuova struttura e solo i Comuni di Gnosca, Moleno e Preonzo sono rimasti aggregati al Bellinzonese. Situazione che per questi tre Comuni è stata riconfermata pure dalla pianificazione che ha posto le basi del riorientamento cantonale con l'adozione dal 1. gennaio 2000 della Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD). Nel tempo l'attività del Servizio della Regione è andata sempre più consolidandosi sino al riconoscimento nel 1997 dell'organizzazione regionale da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ciò che ha consentito di beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 101 bis della Legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti fino all'esercizio 2007 compreso, termine dal quale con la nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni le competenze finanziarie sono state delegate ai Cantoni.

La Legge cantonale sull'assistenza e cura a domicilio (LACD)

Dal 2000 questa normativa ha imposto nuove modalità organizzative ai Servizi e ha introdotto nuovi criteri d'intervento interdisciplinare presso l'utenza, con lo scopo di consentire ad ogni persona domiciliata o dimorante nel Cantone di ricevere assistenza e cura a domicilio in modo razionale e coordinato (art. 1).

In seguito ai cambiamenti intervenuti nei primi 10 anni d'applicazione secondo le nuove modalità gestionali e di finanziamento (introduzione dei contratti di prestazione), nonché delle modifiche introdotte con l'inizio del 2011 (finanziamento delle prestazioni erogate dai SACD da parte degli assicuratori malattia sulla base di tariffe uniformate a livello nazionale e assunzione degli oneri rimanenti da parte del Cantone e dei Comuni), l'autorità cantonale ha proceduto nel corso del 2010 ad una radicale revisione di questa base legale (approvazione del Gran Consiglio nel novembre dello scorso anno). Gli aspetti fondamentali che hanno caratterizzato il decennio sono comunque stati riconfermati. In primo luogo è stato ribadito il concetto di universalità (art.2) per i beneficiari dell'intervento, così come sono stati riconfermati altri elementi molto importanti quali la distinzione tra le prestazioni principali e di supporto (art. 3 e 4), nonché i fornitori di prestazioni (art.6) tra i quali particolare considerazione è dedicata ai SACD di interesse pubblico. Precisazione questa molto importante dal momento in cui, in seguito ai cambiamenti intervenuti a livello federale, con l'inizio dell'anno anche i servizi commerciali (a scopo di lucro) sono sussidiati perlomeno per talune attività. Le prestazioni principali, indicate all'art. 3 della legge, sono dispensate in primo luogo dunque dai Servizi di assistenza e cura a domicilio (art. 6). È inoltre riconosciuto l'intervento di determinati servizi d'appoggio, che concorrono a completare l'attività dei SACD attraverso l'offerta di prestazioni di supporto (art. 6). Naturalmente per essere autorizzati ad esercitare i Servizi devono soddisfare cumulativamente una serie di requisiti di qualità di cui all'art. 11 (autorizzazione all'esercizio nel rispetto della Legge sanitaria, rispetto dei parametri stabiliti dall'Autorità, ecc.), oltre naturalmente ad assicurare almeno la copertura dell'offerta delle prestazioni dell'art. 3 della legge e dotarsi di un responsabile amministrativo qualificato e di un direttore sanitario (responsabile tecnico) (art. 21).

Per quanto riguarda le caratteristiche e l'organizzazione dei servizi, per il territorio cantonale è stata riconfermata la suddivisione in comprensori (art.12), in ognuno dei quali è stato abilitato ad operare un solo SACD d'interesse pubblico, riconoscendone così la sua importanza (art.13) nell'ambito dell'offerta socio-sanitaria globale di quel comparto territoriale. Per la gestione operativa di tali servizi la legge ammette tre forme di organizzazione (art. 14):

- l'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS;
- la convenzione tra un Comune che gestisce direttamente un SACD e altri Comuni;
- il consorzio dei Comuni.

Anche per il riconoscimento delle forme organizzative dei SACD d'interesse pubblico, l'Autorità cantonale impone il rispetto di determinati requisiti (art.15) tra i quali si evidenzia il fatto di non avere scopo di lucro.

Da parte nostra in passato, la possibilità di scelta della forma organizzativa è risultata essere solo teorica, in quanto delle tre possibili varianti solo quella dell'associazione permetteva di beneficiare dei sussidi di cui all'art. 101 bis della LAVS (alle spese di personale e di organizzazione). In questo senso, pure il rapporto di impiego dei dipendenti ha dovuto essere retto dal diritto privato.

I SACD hanno dovuto suddividere il loro comprensorio in zone di intervento, tenendo conto della situazione geografica, demografica e dell'ubicazione di infrastrutture sanitarie (art. 23). Ogni zona d'intervento si è quindi dotata di un'unità operativa, composta almeno dalle figure di un infermiere, di un aiuto familiare e di un/a ausiliario/a dell'assistenza a domicilio (art. 22) alle quali nel tempo si è aggiunta la nuova figura di operatore/trice socio sanitario/a.

Perché è necessario modificare lo statuto

Come detto in entrata, nell'ottica della costituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV), per evitare possibili incongruenze operative e consentire di continuare a gestire i Servizi, è necessario apportare alcune modifiche di carattere prettamente formali. L'obiettivo è di mantenere l'attività della RTV, legittimando alcune delle funzioni già attualmente esercitate e lasciando aperta la possibilità in futuro, se necessario, di allargare il campo d'attività, naturalmente con l'accordo dei Comuni membri e il rispetto prioritario dei compiti dell'ERS-BV. Al di là delle modifiche di carattere formale, vengono proposte alcune aggiunte e/o specificità di fondo per permettere all'attuale Ente di continuare a fungere da punto di riferimento per i Comuni. Oltre alla riconferma dei compiti e delle competenze necessari per la gestione del SACD o di eventuali altri servizi quali la CRT, altri adattamenti si rendono opportuni per permettere alla Regione di lasciare aperta la porta all'attività consolidata in ben 35 anni di esperienza acquisita nell'ambito dell'applicazione della Legge sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane. In particolare qualora la struttura regionale fosse sollecitata nell'ambito dell'attività di promozione e consulenza, oppure ritenesse necessario stimolare, supportare e accompagnare i potenziali promotori di iniziative, nonché volesse gestire e realizzare dei progetti in proprio o quale partner di progetto, ecc..

Principali articoli del nuovo statuto

Di seguito precisiamo gli aspetti riguardanti le principali modifiche apportate.

Art. 3 Scopi e compiti

- **organizzare e gestire** il Servizio d'assistenza e cura a domicilio (SACD) conformemente alle relative Leggi cantonali e federali, amministrando i mezzi finanziari assegnati dal Cantone o da altri enti ed eventuali altri fondi destinati a questo scopo;
- **rappresentare** i Comuni del comprensorio della RTV nella Commissione regionale dei trasporti secondo le modalità e i compiti indicati nella Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto, nel rispetto delle dovute competenze e della delega da parte dei Comuni;
- **promuovere, coordinare e sostenere** iniziative idonee a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale nel comprensorio della RTV.

Commento:

Come indicato in precedenza l'ordine d'elencazione precisa e conferma le priorità che la RTV dovrà e potrà svolgere nell'ambito dei futuri compiti. Da un profilo giuridico inoltre, l'introduzione di precisazioni nelle norme statutarie in merito alla collaborazione con l'ERS-BV non risultano essere appropriate. Il richiamo al progetto ParcAdula (allinea 4 inizialmente previsto) è stato stralciato in quanto si ritiene possa rientrare nell'attuale allinea 3.

Art. 5 Comunità di Valle

La RTV riconosce le Associazioni dei Comuni di Riviera, Blenio e Leventina (Comunità di Valle) alle quali spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto. In mancanza di un'Associazione dei

Comuni, la RTV riconosce un'organizzazione equivalente, (costituita dai Comuni stessi) allo scopo di rappresentarli, oppure singoli Comuni.

Commento:

L'articolo è stato meglio precisato pensando anche alle future realtà di valle (numero ridotto di comuni) e naturalmente è stata tolta la possibilità di designare taluni rappresentanti a nome dei Comuni (competenza ovviamente che è di quest'ultimi).

A. Assemblea dei delegati

Art. 16 Composizione

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle Tre Valli eletti in Gran Consiglio e da 21 delegati fissi così ripartiti:
 - 6 delegati per ogni Distretto (Comunità di Valle o organizzazione equivalente);
 - 1 delegato per ogni Comunità patriziale di Riviera, Blenio e Leventina.
2. I delegati eletti membri del Consiglio direttivo vengono sostituiti in Assemblea dalle persone designate dalle rispettive Comunità di Valle (o organizzazione equivalente).
3. I delegati devono preferibilmente far parte degli esecutivi o dei legislativi comunali.

Commento:

Secondo le osservazioni pervenute per i rappresentanti comunali si è ritenuto corretto far riferimento al Distretto, anche in considerazione dei processi aggregativi e dei possibili cambiamenti nelle Comunità. Il numero dei rappresentanti è stato definito seguendo i criteri unanimemente accettati nelle Tre Valli per giungere alla costituzione del nuovo ERS-BV il 25 novembre 2010.

Art. 19 Quorum

L'Assemblea può validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti.

Art. 23 "Competenze"

Il compito di *"designare eventuali rappresentanti della Regione e dei Comuni in altri enti e Associazioni"* viene attribuito al Consiglio direttivo.

Commento:

Inizialmente è stata inserita questa competenza ma ci si è ben presto resi conto che sarebbe risultata alquanto macchinosa e impraticabile. Per agevolare le procedure la competenza è stata attribuita al Consiglio direttivo. Inoltre è stata stralciata la possibilità di designare dei rappresentanti a nome dei comuni in quanto ovviamente di loro competenza.

B. Consiglio direttivo

Art. 24 Composizione

1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri, compreso il Presidente, così ripartiti:
 - 2 rappresentanti per ogni Distretto (o organizzazione equivalente). Essi devono preferibilmente far parte degli esecutivi o dei legislativi comunali;
 - 1 rappresentante delle Comunità patriziali.
2. Sono eletti i candidati che, considerata la loro appartenenza a ogni singola Comunità di Valle (o organizzazione equivalente) oppure la loro candidatura in rappresentanza dei patriziati, ottengono il maggior numero di voti.

Commento:

Per il Consiglio direttivo è stata confermata la riduzione del numero di membri, anche qui seguendo i principi utilizzati nella procedura di costituzione dell'ERS-BV da tutti accettata. La formulazione è armonizzata a quanto previsto all'art. 16 (richiamo al Distretto con specifica relativa alla Comunità di Valle o organizzazione equivalente).

Art. 30 "Competenze"

Il CD propone l'aggiunta di un terz'ultimo allinea del seguente tenore: *"designa eventuali rappresentanti della Regione in altri Enti e Associazioni"*.

Commento:

Vedi art. 23

Art. 32 Revisione esterna

1. La revisione è affidata ad un ufficio specializzato esterno.
2. Esso presenta il suo rapporto scritto all'Assemblea.

Commento:

Il CD ritiene che il ruolo politico è esercitato dall'Assemblea, dai Gruppi di lavoro e dai Comuni stessi che, in ogni momento, possono determinare le scelte politiche, mentre di regola la commissione di revisione è chiamata all'esame di aspetti finanziari dell'associazione.

Art. 36 Iscrizione a Registro di Commercio

Commento:

Il CD non ritiene necessaria l'iscrizione a Registro di Commercio e pertanto l'articolo è stralciato.

Art. 37 Norme transitorie ed entrata in vigore

I membri del Consiglio Direttivo e delle commissioni 2008-2012 attualmente in carica e i delegati all'assemblea della RTV continuano a ricoprire la loro attuale funzione fino alla scadenza del loro mandato quadriennale, e fino alla costituzione dei nuovi organi direttivi (dopo lo svolgimento delle elezioni comunali del 2012) secondo gli articoli 16 e 23 di questo Statuto.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in vigore il 1. gennaio 2012 ed abroga e sostituisce quello precedente, valgono le norme del Codice civile svizzero.

Conclusioni

Per quanto sopra e sulla base considerazioni espresse, il Municipio invita l'onorando Consiglio Comunale (Assemblea comunale) a voler

risolvere

le modifiche dello statuto della RTV sono approvate, articolo per articolo e nel suo complesso

PER IL MUNICIPIO

Allegato: Progetto di nuovo statuto della Regione Tre Valli (RTV)